

COMUNICATO STAMPA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU CAUSA C-110/15

RADAELLI (ANITEC): “Equo compenso per copia privata: La decisione della Corte di Giustizia UE è un passo in avanti verso il mercato unico digitale”

Milano, 29 settembre '16 – Una comune regolamentazione europea del diritto d'autore rappresenta un elemento essenziale per l'implementazione del digital single market. Questo tema è da anni al centro dell'attenzione dei cittadini, delle imprese e dei politici europei che hanno cercato in più occasioni di mettere in atto le opportune riforme al sistema.

In assenza di interventi legislativi a livello europeo, la Corte di Giustizia ha negli ultimi anni emanato sentenze che hanno interpretato l'istituto dell'equo compenso, sanando alcune storture significative, tra cui il pagamento dei compensi per copia privata per uso professionale. In questo contesto, la decisione della Corte di Giustizia pronunciata lo scorso 22 settembre in merito alla causa C-110/15 si allinea alle recenti sentenze Padawan, Copydan e Amazon, che mirano a mettere ordine nella complessa disciplina del diritto d'autore ed in particolare sul compenso per copia privata. La Corte è stata chiamata a decidere in merito ai quesiti posti dal Consiglio di Stato italiano sulla compatibilità con la normativa comunitaria della disciplina sull'equo compenso per copia privata stabilita dal Decreto Bondi relativamente alle esenzioni per prodotti ad uso professionale e al ruolo di Siae nella gestione dei protocolli applicativi: la Corte ha confermato i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato riconoscendo le ragioni di Nokia Italia, Hewlett Packard, Telecom Italia, Samsung Electronics, Dell, Fastweb, Sony Mobile e Wind, che hanno impugnato il decreto Bondi, superato quindi dalla sentenza assieme al successivo decreto Franceschini.

“L'industria high tech – dichiara Cristiano Radaelli, presidente di Anitec – è partner naturale dell'industria culturale, innanzitutto per il fatto che ne rappresenta un potente veicolo.

Il dibattito sul compenso per copia privata è stato molto acceso a causa della disomogeneità delle norme nei vari Paesi europei e dell'avvento dell'era digitale. Quest'ultima ha, infatti, mutato le modalità di fruizione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore e quindi anche le abitudini dei consumatori che hanno reso sempre più residuale il ricorso alla copia privata (cioè alla copia su dispositivo fisico di un lavoro d'ingegno, ad esempio un motivo musicale). Anitec ha in più fasi richiesto la revisione dell'istituto sia a livello europeo che a livello nazionale da un lato per adeguarla al mondo digitale e dall'altro per favorire la creazione di nuovi modelli di business.

“La pronuncia non solo è coerente con l'effettivo utilizzo dei dispositivi tecnologici – conclude Radaelli – ma stabilisce in modo chiaro che il pagamento del compenso per copia privata sui prodotti ad uso professionale è illegittimo. Questione che è da anni stata evidenziata da Anitec nelle opportune sedi. Ora speriamo che il legislatore italiano operi presto per recepire la sentenza, affinché le aziende possano essere risarcite per quanto pagato ingiustamente. Questa decisione conferma il trend delle sentenze della Corte in questa complessa materia e pone le condizioni per uniformare le norme sul diritto d'autore, fondamentali per la creazione di un mercato unico digitale”.

ANITEC

Via Sacchi, 7, 20121 Milano
Tel. +39 02.0063.28.61 - Fax +39 02.0063.28.24
E-mail: segreteria@associazioneanitec.it
C.F. 97510550151



Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa ANITEC

DELLA SILVA COMMUNICATION CONSULTING

Alessandro Pavanati

www.dellasilva.com

Tel. +39 02 36.63.24.50/57

Cel. +39 347 12.65.589

pavanati@dellasilva.com

Via Camillo Finocchiaro Aprile 5, 20124 Milano